

# COMUNE DI BIANCHI

## (Provincia di Cosenza)

### PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2013/2015

Il principio di "Trasparenza" deve essere inteso come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Lo strumento per darvi attuazione è il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**, normato dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, che, al c. 2 e al c. 7, ne disciplina finalità e contenuti.

Il programma è stato redatto secondo le indicazioni fornite dalla C.I.V.I.T. giuste delibere 105/2010 e n° 2/2012 e n° 5/2012 e contiene le principali azioni che il Comune intende adottare nel **triennio 2013 – 2015** per realizzare compiutamente il principio di trasparenza, garantire lo sviluppo della cultura del confronto della legalità e dell'integrità.

#### Fonti normative

Oltre al Decreto Legislativo 150/2009, le principali fonti normative attinenti al Programma sono:

- le Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione del 26 luglio 2010, previste dalla Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 26 novembre 2009 n. 8;
- la delibera n° 105/2012 della CIVIT;
- la delibera n° 2/2012 della CIVIT;
- la delibera n° 5/2012 della CIVIT;
- Il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- La L. 134/2012.
- La L. 190/2012;

**Pubblicazione Programma** - Nel rispetto della normativa, il Programma, una volta predisposto e approvato dalla Giunta Comunale, viene pubblicato sul sito <http://bianchi.asmenet.it> della Sezione trasparenza, valutazione e merito.

**Strumenti – sito istituzionale** - Il Comune di Bianchi ha realizzato il sito web comunale al fine di consentire al cittadino, attraverso una grafica semplice e chiara, una migliore consultazione e navigazione e quindi un più facile accesso ai servizi.

**Albo Pretorio on-line** - Il Comune di Bianchi ha dato attuazione alla legge 18 giugno 2009 n. 69 attraverso l'istituzione dell'Albo Pretorio On Line, unico strumento utilizzato per la pubblicazione dei suoi atti, avente effetto di pubblicità legale.

**Posta Elettronica certificata (PEC)** - Già da tempo l'Amministrazione si è dotata di una casella di

posta elettronica certificata i cui messaggi assumono lo stesso valore di una Raccomandata A.R. Tale indirizzo è pubblicato sul sito comunale nella home page. Il Comune di Bianchi utilizza regolarmente la posta elettronica certificata per lo scambio di documenti e informazioni sia con le altre pubbliche amministrazioni sia con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC.

Il Comune di Bianchi rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata generale dell'Ente, affinché il Cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di Documentazione Amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

### **Monitoraggio dei Procedimenti**

Le informazioni pubblicate, così come definite innanzi, e specificamente riferite ad atti autorizzatori e/o concessori, ad atti di affidamento di servizi e di riconoscimento di benefici economici, ad atti relativi ad opere pubbliche e ad erogazione di servizi, sono trasmesse in via telematica alla CIVIT.

### **Analisi dell'esistente**

Sul sito sono già presenti molti dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente (per esempio dati sulle assenze del personale, curricula e retribuzione del Segretario, curricula delle posizioni organizzative, ecc) nonché informazioni che, seppur non obbligatorie, sono state ritenute dall'Amministrazione utili per garantire al cittadino maggiori informazioni sull'attività dell'Ente.

### **Obiettivo**

L'obiettivo è di consentire consultazione dei dati arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino e garantendo nel contempo una maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività del Comune. E' garantita la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati.

La pubblicazione dei dati sul sito viene effettuata nel rispetto della normativa in materia di "protezione dei dati personali" garantendo che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate nella legge. Si provvederà, pertanto, ad utilizzare modalità che tutelino l'anonimato fermo restando il divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

### **Dati da pubblicare**

- notizie storiche su Bianchi;
- Informazioni di utilità per il cittadino;
- Contrattazione decentrata;
- Piano della performance - Piano degli Obiettivi;
- Codice Disciplinare e Codice di Comportamento;
- Segnalazione reclami;
- Avvisi – ordinanze – Decreti e provvedimenti sindacali;
- Numeri telefonici ed e-mail;
- Albo pretorio on line;
- Bandi di gara e di concorso;
- P.E.C. (D. Lgs. 82/2005 art. 54 c. 1 lett. A).
- Curricula Vitae Segretario Comunale e Responsabili P.O. ;
- Dotazione Organica dell'Ente;
- Retribuzione del Segretario Comunale;
- Valutazione dei Titolari di P.O. (Art. 4 L. 15/2009);
- Organi comunali (Consiglio Comunale – Giunta Comunale e Sindaco);

- Indennità Amministratori;
- Statuto e Regolamenti comunali;
- Spese di rappresentanza (D. L. 138/2011 art. 16 c. 26 conv. in L. 148/2011);
- Tassi di assenza del personale- (Assenze e presenze del personale dipendente - art.21 comma1, legge 69/2009 e ss.mm.);
- Nucleo di valutazione
- Dati concernenti Consorzi, Enti, Società di cui l'Ente fa parte;
- Regolamenti comunali;
- Conclusione procedimento amministrativo – Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia art. 2 c. 9 bis L. 241/90 modificato dall'art. 1 D.L. 5/2012 conv. in L. 35/2012;

**Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:**

- Dati su sovvenzioni – contributi – sussidi e benefici di natura economica ( art. 18 del D. L. 83/2012 conv. in L. 134/2012) Amministrazione aperta;

**Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi:**

- Tempestività dei pagamenti – L. 69/2009 art. 23 c. 5 – D. Lgs. 192/2012 ;
- Tariffe ed imposte comunali;
- Manovra tariffaria;
- Tempi per l'adozione dei provvedimenti.

**Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica- albi dei beneficiari (D.P.R. 118/2000 art. 1 e 2) .**

**Dati sul “public procurement”.**

- dati relativi ai contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture previsti in applicazione all'articolo 67 del D.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.;
- Piano OO.PP.;
- bandi di gara (lavori, servizi, forniture);
- avvisi di aggiudicazione;
- cottimi e procedure negoziate.

**Descrizione delle modalità di pubblicazione on line.**

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione, unitamente al presente Piano, sono organizzati nella sezione del sito internet istituzionale denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla home page.

Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web della PA in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici,aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti, contenuti aperti.

Ogni soggetto dell'Ente, all'uopo deputato, fornirà le informazioni di competenza.

Alcuni dati sono già presenti sul sito web, ma verranno progressivamente completati e continuamente aggiornati al fine di favorire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

**Piano della performance**

Le informazioni riguardanti la “performance” costituiscono il profilo “dinamico” della trasparenza. Pertanto sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo della performance ed in particolare gli obiettivi, gli indicatori ed i target.

**Programmazione delle attività - Strutture competenti.**

Il Programma triennale per la Trasparenza è predisposto, nel suo complesso, dall'Area amministrativa, con la supervisione del Segretario comunale, che ne definisce e verifica il percorso di elaborazione e di attuazione (art. 11 c. 9 D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.).

Tutti i servizi ed uffici dell'Ente, nelle persone dei relativi Responsabili, sono chiamati ad adempiere, ciascuno per le proprie competenze, agli obblighi di trasparenza, nonché a collaborare alla buona riuscita delle attività ed iniziative previste dal Piano stesso.

Il programma è approvato dalla Giunta Comunale.

In particolare, l'Area amministrativa, coerentemente con le proprie funzioni, è individuata come struttura competente:

- per la redazione del piano e dei relativi aggiornamenti, su proposta del segretario comunale;
- per lo svolgimento delle attività operative ordinarie concernenti la raccolta dei dati;

Il Nucleo di Valutazione svolge compiti di controllo sull'attuazione delle azioni esercitando attività di impulso e di promozione per favorire lo sviluppo della cultura, della trasparenza e integrità all'interno dell'Ente. I Responsabili di Servizio/Tit. di P.O. costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare e sono responsabili della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento a seguito variazione.

Il Consiglio dei Ministri del **22 gennaio 2013** sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, **Mario Monti** ha approvato, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, due decreti legislativi che attuano **la legge 190 del 2012** ("**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**").

**Il primo provvedimento riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA** e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli. Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

1. **viene istituito l'obbligo di pubblicità:** delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. **viene data una definizione del principio generale di trasparenza:** accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull'attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica.
3. la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per **sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini**. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.
4. **si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni.** Il modello di ispirazione è quello del **Freedom of Information Act** statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
5. **si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy.** Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l'indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati sull'assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.

6. **viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico.** Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
7. **si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali.** Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
8. **si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione:** 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
9. si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione –**"Amministrazione trasparente"**– nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
10. viene disciplinato il **Piano triennale per la trasparenza e l'integrità** – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
11. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.